



COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia e Ambiente
Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Prot. Gen.
Prot. Corr.



Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

Prot. gen. 2019/0103827
Prot. corr. SU-2019 6/ 137/5
Sezionale 2019/0014010
data 15/05/2019

OGGETTO: anistica



In riscontro alla domanda presentata in data 15.04.2019
dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
con sede a Udine, via Gorgi, 18
visto l'articolo 30 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e l'articolo 34 della L.R. 19/09 e s.m.i.

SI CERTIFICA

che, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres., e successive modifiche, e sulla base della planimetria presentata che si trattiene in atti

le pp.cc.nn. .122 – .123 – .125 – .126 – .128 – .129 – .130 – .131 – .132 – .133 – .134 – .135 – .138 – .139 – .140 – .141 – .142 – .144 – .145 – .146 – .147 – .148 – 161/1 – 161/2 – 161/8 – 161/10 – 161/12 – 161/16 – 161/17 – 161/18 – 163 del C.C. di Banne ricadono nella aree della grande trasformazione.

Nella aree della grande trasformazione si applicano le prescrizioni di cui al Titolo VII Capo I, art. 107, del Titolo III Capo V e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1), nonché le prescrizioni della scheda di progetto per le aree della grande trasformazione dell'ambito 3 – Ex Caserma di Banne (elaborato PO3).

Le pp.cc.nn. 156 – 169/6 – 169/7 – 169/12 – 170, parte delle pp.cc.nn. 171 – 235/2 del C.C. di Banne ricadono nella zona F2 – di tutela ambientale di ambiti boschivi inclusa nei siti riproduttivi e corridoi ecologici areali.

Nella zona F2 all'interno dei siti riproduttivi e corridoi ecologici areali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, Capo V, degli artt. 52 – 53 e 56 del Capo IV e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte delle pp.cc.nn. 171 – 235/2 del C.C. di Banne ricade nella zona E2 – Agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi.

Nella zona E2 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, Capo V, dell'art. 45 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte delle pp.cc.nn. 171 – 235/2 del C.C. di Banne ricade nella zona Z1 – Aree riservate alla viabilità.

Nelle aree riservate alla viabilità Z1 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo VI Capo I, degli artt. 96 – 97 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

La p.c.n. 169/7, parte delle pp.cc.nn. 156 – 169/12 del C.C. di Banne è inclusa nelle aree di salvaguardia degli impianti per la radiodiffusione e radiodiffusione televisiva.

Nelle aree di salvaguardia delle zone omogenee TV, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo V Capo I, dell'art. 92 del Capo III e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

La p.c.n. 169/7, parte delle pp.cc.nn. 156 – 169/6 – 169/12 – 170 – 171 – 235/2 del C.C. di Banne è inoltre inclusa nella fascia di rispetto stradale.

Nella fascia di rispetto stradale si applicano le prescrizioni di cui al Titolo VI Capo I, del art. 98 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte della p.c.n. 170 è interessata da uno stagno per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 52 e 58 delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parti della p.c.n. 161/18 sono interessate da doline con diametro inferiore a 50 metri per le quali si applicano le disposizioni dell'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

In relazione allo studio geologico, facente parte del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, parti della p.c.n. 161/18 sono interessate da doline con diametro minore di 50 m – classe geologica ZG1, per le quali vigono le disposizioni di cui agli artt. 8 e 10.1 delle norme geologico – tecniche (elaborato GR).

Vista la cartografia depositata presso questo Ufficio riportante dal mese di ottobre 1993 gli incendi segnalati con i Fogli Notizie Incendi Boschivi compilati dalle stazioni forestali, si attesta che parte della p.c.n. 161/18 risulta percorsa da incendi (27.07.2013).

Le pp.cc.nn. .122 – .123 – .125 – .126 – .128 – .129 – .130 – .131 – .132 – .133 – .134 – .135 – .138 – .139 – .140 – .141 – .142 – .144 – .145 – .146 – .147 – .148 – 156 – 161/1 – 161/2 – 161/8 – 161/10 – 161/12 – 161/16 – 161/17 – 163 – 169/6 – 169/7 – 169/12 – 170 – 171 – 235/2 non risultano percorse da incendi.

Si informa inoltre che con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres dd. 24.04.2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, efficace dal giorno 10 maggio 2018.

Rimane impregiudicata la valutazione dell'effettiva potenzialità edificatoria.

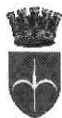
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

ALLEGATO: Estratto Norme Tecniche di Attuazione

IL RESPONSABILE DI P.O.

dott. Roberto Prodan





COMUNE DI TRIESTE



Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

Prot. gen. 2019/0103827
Prot. corr. SU-2019 6/ 137/5
Sezionale 2019/0014010
data 15/05/2019

Dipartimento Territorio, Economia e Ambiente - Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Allegato al certificato prot. corr. n.

Estratto elaborato PO1 (Norme Tecniche di Attuazione)

Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres. e successive modifiche

----- OMISSIS -----

Art. 45 - Zone E2 - Agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi

Sono le zone storicamente coperte da vegetazione arborea consolidata nelle quali il bosco assume particolari funzioni ambientali e di difesa idrogeologica del territorio.

Destinazioni d'uso

- agricola.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Gli interventi si attuano con strumento diretto.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di rilevanza edilizia e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione delle strutture edilizie esistenti alla data di adozione del presente piano;
- realizzazione di un ricovero temporaneo per animali, con superficie massima di 16 mq, con altezza massima di 2,50 m e chiuso al massimo su tre lati, per ogni lotto d'intervento con superficie minima pari a 5.000 mq, raggiungibile anche sommando le aree di più proprietari o aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; i ricoveri potranno essere ancorati al suolo tramite apposite staffe fissate a delle fondazioni di ridotte dimensioni, poste sempre al di sotto del livello del piano di campagna (massimo 4 punti per ricovero, nel numero massimo di due posizioni per lotto d'intervento);
- recinzioni con filo pastore;
- ripristino dei muri di recinzione esistenti in pietra calcarea o in arenaria, con eventuale innalzamento degli stessi fino ad una altezza massima di 1,20 m. Non è ammessa la costruzione di nuovi muri di recinzione.

----- OMISSIS -----

Art. 51 - Elementi di interesse paesaggistico

Doline

Individuate nella carta di zonizzazione di piano (elaborati PO2), sono elementi del paesaggio costitutivi dell'identità del Carso.

Entro le fasce retinate non è possibile alcun tipo di edificazione o ampliamento. Il fondo ed i fianchi delle doline non possono essere pavimentati o impermeabilizzati.

Le doline assumono i parametri delle rispettive zone di Piano.

Si rimanda inoltre alla disposizioni della normativa geologica allegata al presente Piano.

Vedette, belvedere e visuali di pregio

Individuate nella carta di zonizzazione di piano (elaborati PO2), sono le viste cui si attribuisce valore paesaggistico, che inquadrano il paesaggio circostante in punti di vista importanti per l'identità del luogo.

Entro una fascia di 10 m verso valle, a partire dalla linea individuata dal simbolo rappresentato nelle tavole della zonizzazione, non è possibile alcun tipo di edificazione o ampliamento, né l'impianto di alberature ad alto fusto, a meno che non si dimostri che la visuale non viene nascosta. È consentita la realizzazione di punti di sosta panoramici.

Nel ripristino e nella ricostruzione delle vedette esistenti, le opere devono prevedere la demolizione di eventuali superfetazioni che non appartengano alla struttura originaria.

Assumono i parametri delle rispettive zone di Piano.

Grotte

Individuate nella carta di zonizzazione di Piano (elaborati PO2), sono elementi del paesaggio costitutivi dell'identità del Carso.

Sono ammessi esclusivamente, previa valutazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza, da effettuarsi sia per gli interventi interni alla ZSC e ZPS, sia per gli esterni, in quanto possibile habitat di specie di interesse comunitario, gli interventi che non alterino le caratteristiche di naturalità del sito sia in superficie che nella cavità e che siano finalizzati alla valorizzazione ambientale ed alla fruizione didattica - naturalistica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche presenti, con le seguenti prescrizioni:

- alterare il meno possibile l'aspetto naturale dell'ingresso, mantenendo aree verdi per flora spontanea;
- eventuali cancelli vanno realizzati a barre orizzontali con distanza minima fra le barre di 15 cm per consentire il passaggio della fauna.

Prescrizioni particolari

Gli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale ed alla fruizione didattica-naturalistica della grotta n. 140, denominata "Caverna di Basovizza" o "Grotta nera" nel bosco Bazzoni, anche con la realizzazione o l'ampliamento di strutture edilizie fino ad un massimo di 16 mq di superficie coperta, con altezza massima al colmo del tetto di 2,50 m e con l'utilizzo di materiali naturali tipici della tradizione locale, devono essere realizzati con le seguenti prescrizioni:

- alterare il meno possibile l'aspetto naturale dell'ingresso, mantenendo aree verdi per flora spontanea;
- eventuali cancelli vanno realizzati a barre orizzontali con distanza minima di 15 cm per consentire il passaggio della fauna.

Gli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale ed alla fruizione didattica-naturalistica della grotta n. 12, denominata "Grotta di Padriciano" nel Bosco Salzer, anche con la realizzazione o l'ampliamento di strutture edilizie fino ad un massimo di 16 mq di superficie coperta, con altezza massima al colmo del tetto di 2,40 m e con l'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale, devono essere realizzati con le seguenti prescrizioni:

- alterare il meno possibile l'aspetto naturale dell'ingresso, mantenendo aree verdi per flora spontanea;
- eventuali cancelli vanno realizzati a barre orizzontali con distanza minimo 15 cm per consentire il passaggio della fauna.

Geositi

Individuati nella carta di zonizzazione di Piano (elaborati PO2), i geositi, sono testimonianze geologiche, geomorfologiche e paesaggistiche carsiche da tutelare. Assumono i parametri delle rispettive zone di Piano e gli eventuali interventi devono alterare il

meno possibile il fenomeno carsico e geomorfologico nel suo insieme. Si rimanda, inoltre, alle disposizioni della normativa geologica allegata al presente Piano.

Percorsi di interesse paesaggistico - ricreativo

Sono tracciati individuati negli elaborati PO7 - sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto con apposito simbolo e comprendono gli itinerari ciclopedonali e i percorsi pedonali.

Disposizioni particolari vengono dettate per essi nel seguente articolo 99.

----- OMISSIS -----

Art. 52 - Disposizioni generali per i Presidi ambientali ed i corridoi ecologici

Sono vietati:

- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- gli interventi di tombinamento o impermeabilizzazione dei corsi d'acqua;
- la chiusura, interruzione e impermeabilizzazione dei percorsi e sentieri;
- la realizzazione di nuove infrastrutture viarie. Eventuali infrastrutture previste da piani o progetti sovraordinati devono essere dotate di corridoi faunistici.

Art. 53 - Zone F2 - Di tutela ambientale di ambiti boschivi

Sono costituite dalle parti boscate aventi connotati ambientali e paesaggistici tali da richiedere una particolare tutela, quali: le zone F del PURG denominate "Fascia carsica di confine", "Contrafforte di Barcola Bovedo", "Monti della Vena, Spaccato e Calvo", le aree boscate con siti riproduttivi degli allegati B e D del D.P.R. 357/1997 (in attuazione della Direttiva 92/43/CEE), e le aree boscate di elevato valore.

Destinazioni d'uso

- agricola - forestale.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Gli interventi si attuano con strumento diretto.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- attività selvicolturale e connessa alla fruizione naturalistica e ricreativa dell'area, lo sfalcio nelle radure esistenti, gli interventi di gestione silvo - colturale del patrimonio arboreo secondo i criteri indicati dalle vigenti norme regionali;
- interventi di rilevanza edilizia e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti alla data di adozione del presente Piano;
- è sempre ammessa la realizzazione di passaggi per la fauna e la formazione di piccoli avvallamenti di raccolta dell'acqua con funzione di microhabitat umidi, con almeno un bordo con pendenza minore del 5%, superficie minima di 10 mq, profondità minima al centro di 1,00 m.

Prescrizioni particolari

È ammesso il recupero dei muri a secco in pietra carsica o arenaria. Non è ammessa la costruzione di nuove recinzioni ad esclusione di quelle con filo pastore da posare in modo da non precludere il passaggio lungo i sentieri esistenti.

----- OMISSIS -----

Art. 56 - Siti Riproduttivi e corridoi ecologici

Svolgono una funzione di presidio ambientale e possono essere contemporaneamente parte di altri sistemi.

I *Siti riproduttivi e corridoi ecologici puntuali*, contrassegnati dal simbolo "«", hanno lo scopo di preservare i siti riproduttivi degli allegati B e D del D.P.R. 357/1997.

Gli interventi devono assicurare il loro mantenimento.

È possibile sostituire o spostare l'habitat presente (stagni, vasche d'acqua, zone umide) con opere idonee al trasferimento della fauna esistente, in ottemperanza all'articolo 8 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

È sempre ammessa la realizzazione di passaggi per la fauna e la formazione di piccoli avvallamenti di raccolta dell'acqua con funzione di microhabitat umidi, con almeno un bordo con pendenza minore del 5%, superficie minima di 10 mq e profondità minima al centro di 1,00 m.

I *Siti riproduttivi e corridoi ecologici areali*, contrassegnati dal simbolo "«*", individuano le zone destinate a formare corridoi eco-biologici o interessate dalla presenza di siti protetti degli allegati B e D del D.P.R. 357/1997, per le quali valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) allo scopo di preservare e potenziare i siti degli allegati B e D, non va alterato lo stato dei luoghi da un punto di vista della composizione e della morfologia dei suoli, fatto salvo lo svolgimento della normale pratica silvo-forestale e agricola in essere;
- 2) le nuove recinzioni, dove ammesse dalle norme di zona, non devono interrompere la continuità dei corridoi eco-biologici. Tali recinzioni devono essere realizzate in muri di pietra a secco, o in rete accostata a siepi miste di almeno 4 specie vegetali, o con filo pastore.

----- OMISSIS -----

Art. 58 - Laghetti, stagni, risorgive, sorgenti, pozzi

Sono individuati nelle tavole di zonizzazione (elaborati PO2) con apposito simbolo e sono costituiti da manufatti quali vasche, cisterne in pietra, vasche naturali di dissoluzione delle acque meteoriche.

Nel loro insieme contribuiscono a costituire la rete idrografica di raccolta delle acque, con funzioni di microhabitat per anfibi ed altri animali.

Vanno preservati e mantenuti adottando interventi ispirati al più rigoroso rispetto del paesaggio, non privilegiando unicamente criteri di funzionalità e utilizzando materiali e tecniche costruttive tipiche dell'ambiente locale.

Sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze antropiche che ne riducano la funzionalità, la fruibilità e l'accessibilità.

Vanno previste, attorno alle suddette aree, fasce di rispetto di minimo 10,00 m che devono essere mantenute inedificate e permeabili.

----- OMISSIS -----

Art. 92 - Zone S6.TV - Servizi tecnologici per la radiodiffusione televisiva

Sono le zone destinate esclusivamente all'insediamento di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

L'edificazione in tali zone è riservata alla Pubblica Amministrazione, agli Enti istituzionalmente competenti e/o ai soggetti in possesso di idonea autorizzazione ministeriale e/o ai soggetti che, operando nel settore delle comunicazioni elettroniche, sono autorizzati a realizzare e gestire le infrastrutture.

In conformità alle norme vigenti, l'installazione o la modifica di emittenti di radiodiffusione televisiva necessita di autorizzazione unica rilasciata ai sensi della L.R. 3/2011 e s.m.i., previo accertamento da parte dell'ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di

esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/03, anche nel caso di insediamento su traliccio già dotato di concessione edilizia da parte del Comune.

Il citato accertamento tecnico da parte dell'ARPA avviene in via preventiva sulla base delle caratteristiche radioelettriche e del progetto della singola emittente.

È prevista l'installazione di impianti per la radiodiffusione televisiva su tralicci metallici aventi un'altezza massima corrispondente alla media delle altezze dei due impianti di radiodiffusione televisiva esistenti in sito alla data di approvazione della variante parziale di adeguamento al PRRT.

Sono ammesse altezze più elevate se giustificate da ragioni tecniche di irradiazione dei segnali e/o dalla necessità di contenere i contributi elettromagnetici

È ammessa la realizzazione delle attrezzature di servizio all'attività costituite da depositi, locali per attrezzature impiantistiche, con un rapporto di copertura strettamente necessario al funzionamento delle installazioni per radiodiffusione televisiva.

Non sono ammessi locali per la residenza, né per la permanenza continuativa di persone.

È ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria quali piste di accesso, parcheggi, reti infrastrutturali, impianti tecnologici ecc.

I tralicci con i relativi locali di servizio devono essere opportunamente recintati per interdire l'accesso a persone non autorizzate.

I singoli impianti devono essere progettati conformemente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/03, tenendo conto dei contributi generati da tutti gli impianti presenti nell'area.

I progetti per la realizzazione delle postazioni di trasmissione radiotelevisiva devono rispettare i seguenti criteri di minimizzazione dell'impatto ambientale:

Criteri di minimizzazione

- a) per minimizzare l'impatto paesaggistico gli impianti devono essere accorpati sul numero massimo di tralicci fissati per la zona (previa verifica della distanza per evitare interferenze radioelettriche);
- b) per la realizzazione dei sostegni e delle antenne andranno utilizzati materiali che consentano una naturale ossidazione autoprotettiva o tinteggiati con colori neutri;
- c) le antenne devono essere collocate in aderenza al sostegno mediante adeguati sistemi di ancoraggio, evitando piattaforme o sbarracci;
- d) i ricoveri per l'alloggiamento delle apparecchiature devono avere la copertura piana con sovrastante strato di terreno vegetale o in ghiaia lavata e dove possibile essere totalmente o parzialmente interrati; le parti non interrate vanno realizzate con materiali naturali efficaci a mascherare e inserire nell'ambiente i fabbricati; deve essere evitato l'uso del calcestruzzo a vista;
- e) i cavi di collegamento alle reti tecnologiche devono essere possibilmente interrati;
- f) le recinzioni possono essere eseguite in calcestruzzo o muratura con rivestimento in pietra locale;
- g) deve essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche del luogo per mascherare i volumi realizzati;
- h) i muri di contenimento possono essere realizzati in calcestruzzo con rivestimento in pietra locale;
- i) la pavimentazione degli spazi destinati a parcheggio deve essere realizzata in fondo drenante
- j) la realizzazione delle piste di accesso deve essere eseguita in fondo naturale compattato (da evitare pavimentazioni in porfido, betonelle, asfalto, cemento);
- k) andranno inoltre posti in essere tutti gli accorgimenti atti a favorire il transito della fauna locale.

Prescrizioni particolari

Monte Belvedere

È ammessa l'installazione di un numero massimo di 3 tralicci, in aggiunta a quelli esistenti alla data di approvazione della variante parziale di adeguamento al PRRT.

Ogni singolo traliccio potrà essere dotato di fabbricati di servizio con altezza massima di 4,00 m.

La superficie coperta massima complessiva per i fabbricati di servizio è pari a 250 mq.

Le aree riservate alla sola costruzione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva vengono acquisite in proprietà tramite espropriazione dall'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quelle che risultano essere di proprietà o di pertinenza delle emittenti che già operano nel sito di Monte Belvedere.

Le caratteristiche dei nuovi impianti devono essere tali da assicurare la possibilità di un loro utilizzo anche da parte di tutti coloro che sono in possesso della concessione ministeriale per la radiodiffusione televisiva e sonora e ciò per assicurare in primo luogo l'insediamento delle emittenti che devono trasferirsi dall'abitato di Conconello.

I rapporti tra il Comune ed i privati proponenti e gestori sono regolati da apposito atto convenzionale, che determina i canoni per l'utilizzo dei beni comunali, le modalità di insediamento e realizzazione delle opere, gli oneri manutentori necessari per assicurare la piena funzionalità degli impianti.

La presente disposizione trova applicazione anche alle pratiche per l'installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva non ancora definite.

Sui tralicci di radiodiffusione televisiva già presenti su Monte Belvedere, è consentita anche l'installazione di impianti di radiodiffusione sonora per le emittenti in possesso degli appositi provvedimenti ministeriali, nonché delle autorizzazioni acquisite presso i competenti organi all'installazione ed esercizio di detti impianti.

Aree di salvaguardia

Entro le aree di salvaguardia delle zone omogenee TV, individuate negli elaborati PO2 - zonizzazione, non sono ammessi la costruzione o l'ampliamento di edifici di abitazione e di edifici destinati a luoghi di lavoro o a servizi pubblici in cui sia prevedibile la permanenza umana per più di quattro ore al giorno.

----- OMISSIS -----

Art. 96 - Zone Z1 - Aree riservate alla viabilità - opere ammesse

La destinazione a strada è consentita in ogni zona territoriale omogenea ad eccezione di quelle ricadenti nel Sistema ambientale e del paesaggio.

Comprende le aree destinate alla conservazione, ampliamento e realizzazione degli spazi per il traffico veicolare, ciclabile e pedonale, per i tram o similari.

Possono essere realizzati parcheggi interrati e/o a raso, di iniziativa pubblica o privata, sulla base di un progetto e di studi esaurienti che dimostrino la sostenibilità tecnica ed ambientale ed in particolare:

- a) la compatibilità del parcheggio con gli spazi riservati alla circolazione, anche in rapporto alle eventuali esigenze di potenziamento del sistema viario;
- b) la non interferenza del parcheggio con le reti dei servizi tecnologici (sottoservizi, reti impiantistiche, ecc.) esistenti o previsti, ovvero le eventuali misure atte a ripristinare la funzionalità del sistema con il quale interferisce o potrebbe interferire;
- c) la sostenibilità del progetto in relazione ai flussi di traffico (veicolare, TPL, ciclopeditone) sia in fase di cantiere che ad opera ultimata;
- d) la compatibilità paesaggistica della nuova struttura con il contesto edificato esistente;
- e) la compatibilità della nuova struttura con le condizioni geologico-tecniche del sottosuolo.

Sono ammesse opere ed impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni, sottopassaggi, impianti di distribuzione di carburante, colonnine per la distribuzione di energia elettrica, chioschi e manufatti a carattere precario e, su suolo pubblico, mercati ed altre occupazioni conformi ai regolamenti comunali.

È ammesso, previo parere della Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana, l'inserimento di "dehors" nei casi e con le modalità previste da apposito regolamento.

Per semplicità di rappresentazione, le zone Z1 non sono indicate né con sigla né con retino nella cartografia di zonizzazione.

Art. 97 - Zone Z1 - Aree riservate alla viabilità - tracciati

Il tracciato viario di progetto, riportato negli elaborati PO7 - sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto, ha valore vincolante ai fini dell'individuazione delle aree private soggette ad esproprio.

La progettazione esecutiva potrà introdurre limitate modifiche al tracciato ed alla larghezza delle sedi viarie senza che ciò comporti variante urbanistica.

In caso di nuova edificazione, anche parziale, di edifici è possibile addivenire ad accordi con i soggetti attuatori per le modifiche al tracciato di strade esistenti confinanti con i lotti di pertinenza, finalizzate ad ottenere adeguamenti strutturali della piattaforma stradale con conseguente miglioramento delle condizioni generali di sicurezza stradale. Nel caso le modifiche del tracciato interessino tratti di viabilità di primo livello o di penetrazione urbana, come individuate dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), queste dovranno venire condivise anche con la struttura regionale competente.

Nell'ambito dei piani attuativi possono essere previste opere di viabilità destinate al traffico veicolare, pedonale e ciclabile, anche se non indicate nelle tavole del Piano.

La piattaforma stradale (carreggiata e banchine), con l'esclusione di eventuali marciapiedi (che, se previsti, dovranno avere dimensione minima di 1,50 m cadauno), non potrà avere sezione inferiore a 6,50 m se a doppio senso di marcia e a 5,50 m se a senso unico.

Per le aree e per gli elementi (viali alberati) costituenti il corridoi ecologici, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento o alla riqualificazione dell'immagine storicamente consolidata dello spazio pubblico, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per il verde pubblico.

Su tutte le aree del territorio comunale interessate da progetti di opere pubbliche attinenti le strade agro-silvo-forestali, le piste forestali, i sentieri e gli itinerari ciclopedonali, è ammessa la realizzazione degli interventi volti alla conservazione o rettifica degli spazi riservati alla circolazione dei mezzi consentiti per esigenze di pubblica utilità.

----- OMISSIS -----

Art. 98 - Fasce di rispetto stradale

All'esterno del centro abitato, così come perimetrato negli elaborati PO7 - sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto, sono prescritte fasce di rispetto a protezione del nastro stradale la cui ampiezza varia, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML), in relazione alla classificazione della rete viaria definita dal PRITMML (viabilità extraurbana di primo livello e penetrazioni urbane). Sulla restante viabilità extraurbana e locale interzonale, come classificata dal vigente PGTU, sono prescritte fasce di rispetto a protezione del nastro stradale la cui ampiezza varia secondo quanto previsto dal D.Intern. 1404/1968.

L'indicazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto della rete stradale è rappresentata negli elaborati PO7 - sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto e PO2 - zonizzazione. L'ampiezza delle fasce di rispetto della rete stradale è:

Fuori dai centri abitati (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 delle NTA del PRITMML)

- viabilità extraurbana di primo livello 20 m¹
- penetrazioni urbane 30 m

Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili (ai sensi dell'articolo 6, comma 3 delle NTA del PRITMML)

- viabilità extraurbana di primo livello 20 m
- penetrazioni urbane 20 m

Fuori dai centri abitati (ai sensi dell'articolo 4 del D.Intern. 1404/1968)

- strade di tipo D 20 m

¹ riduzione in quanto territorio classificato montano ai sensi della L.R. 33/2002

Le distanze previste dal comma precedente possono essere ridotte, su richiesta degli interessati, per determinati tratti dove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento autorizzativo dell'ente proprietario o gestore della strada.

Per necessità di adeguamento igienico - sanitario e funzionale, previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite massimo ammesso dalle norme della zona di appartenenza, fino a un complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

Nelle zone di rispetto stradale sono ammesse opere funzionali al mantenimento in esercizio delle strade ed impianti di distribuzione di carburante con le relative opere accessorie.

Alle superfici comprese entro le fasce di rispetto stradale si applica l'indice di edificabilità previsto della specifica zona omogenea.

Entro le fasce di rispetto vigono le prescrizioni delle leggi di settore, i parametri edilizi ed urbanistici della zona omogenea di appartenenza e, là dove presenti, le prescrizioni dell'allegato *Studio geologico - Norme geologico - tecniche attuative*.

----- OMISSIS -----

Art. 107 - Aree della grande trasformazione

Comprendono le aree per le quali viene previsto un radicale mutamento attraverso l'introduzione di un complesso di nuove funzioni tali da poter ingenerare nuove sinergie e la trasformazione di parti significative di città, nonché rispondere alle esigenze di servizi e attrezzature a scala urbana o di quartiere.

Sono individuate le seguenti Aree della grande trasformazione:

- Campo marzio;
- Ambito di via Rossetti, via Cumano che comprende:
- Ex Fiera;
- Ex Caserma di via Rossetti;
- Ex caserma Beleno;
- Ex caserma Duca delle Puglie;
- Ex caserma Montebello;
- Ex Caserma di Banne.

In tali aree è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti, servizi e infrastrutture, secondo le destinazioni d'uso, i parametri e le prescrizioni fissati nelle schede di specificazione delle contenute nell'elaborato *"Schede progetto"*.

Estratto elaborato GR (Norme geologico-tecniche)

Allegato 1 - Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con Del. Cons. 48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres.

----- OMISSIS -----

Art. 8

Nella *Carta di zonizzazione geologico - tecnica* viene operata una suddivisione in zone omogenee secondo l'assunzione di criteri per quanto possibile oggettivi.

Le prime tre classi, a penali decrescente (ZG1 – ZG2 – ZG3), comprendono situazioni geologiche in senso lato che si fondano su un criterio di pericolosità sviluppato nell'ambito delle conoscenze regionali, concretizzandosi con la produzione della CGT, quale evoluzione cartografica dei primi lavori di cartografia geologica e di zonizzazione geologico - tecnica in prospettiva sismica realizzati in occasione della fase di ricostruzione in seguito al terremoto friulano del 1976.

Le altre classi (ZG4 – ZG5 – ZG6 e ZG7), hanno quale unica discriminante il criterio geolitologico.

La ZG1 racchiude aree che risultano a tutti gli effetti inedificabili, dalla ZG2 alla ZG7 l'edificabilità è ammessa nei termini previsti dalle norme tecniche attuative.

----- OMISSIS -----

Art 10.1 - Classe ZG1

In questa classe rientrano generalmente le aree caratterizzate dalle seguenti problematiche geologiche:

- scarpate o pareti da ripide ad aggettanti potenzialmente soggette ad instabilità locale o diffusa, compresa una fascia a monte dell'orlo superiore;
- aree sottostanti scarpate o pareti da ripide ad aggettanti, caratterizzate da un'elevata probabilità di coinvolgimento in caso di frane o singoli massi provenienti dai versanti sovrastanti;
- aree morfologicamente interpretabili come frane o paleo-frane la cui condizione (attiva/quiescente/stabilizzata) è valutabile solo attraverso uno studio ed indagini specifiche da eseguire in sito;
- aree caratterizzate dalla presenza di detrito di falda prevalentemente incoerente o pseudo incoerente;
- alvei dei principali corsi d'acqua;
- principali linee d'impluvio;
- sponde dei corsi d'acqua e degli impluvi principali; sono inoltre comprese le scarpate o i versanti laterali qualora ricollegabili alla dinamica morfologica del corso d'acqua e/o caratterizzate da morfologie ricollegabili ad instabilità rilevate o potenziali;
- discariche di rifiuti solidi urbani;
- il fondo ed i fianchi delle doline carsiche perimetrate o rappresentate con un simbolo nella Carta della Zonizzazione Geologico – Tecnica. I fianchi delle doline non perimetrate sono definiti secondo la seguente procedura: perimetrazione morfologica del fondo della dolina da parte di tecnico laureato abilitato; costruzione di un adeguato numero di semirette, ortogonali alle tangenti al perimetro del fondo dolina ed inclinate di 20° rispetto l'orizzontale; definizione del perimetro ZG1 in corrispondenza dell'intersezione tra le semirette inclinate e la superficie topografica.

Le aree rientranti nella classe ZG1 sono inedificabili.

Nel rispetto delle norme tecniche attuative del P.R.G.C. sono consentiti i seguenti interventi ed attività:

- opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, anche attraverso la manutenzione e la ricostruzione delle opere di sostegno a pastino, opere di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e geologica;
- realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; adeguamenti alle strutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti edifici ed infrastrutture purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- interventi di adeguamento senza ampliamento degli edifici esistenti per necessità igienico sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (es. rampe di modeste dimensioni, muretti, recinzioni, opere d'ingegneria naturalistica ed opere a verde in generale);
- posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi consentiti nelle ZG1;
- adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti e non siano diversamente localizzabili;
- adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- prelievo di materiale litoide o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile con le condizioni di pericolo presenti e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico per un limite massimo di un anno.

In considerazione delle diverse criticità geologiche presenti all'interno delle ZG1, dell'impossibilità di eseguire a livello di P.R.G.C. studi specifici puntuali sul preciso livello di pericolo e rischio in funzione di singoli edifici, strutture o parti di territorio, in sede di rilascio degli atti abilitativi dovranno essere acquisite, quale documentazione di progetto, le seguenti relazioni:

- relazione geologica per ogni attività edilizia e di gestione del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non interessino parti strutturali degli edifici. La relazione dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 14 - Note generali sui contenuti della relazione geologica e geotecnica;

- relazione geotecnica per nuove edificazioni, ampliamenti, incrementi di carico fondazionale anche in relazione ad adeguamento sismico, consolidamenti, sbancamenti, terrazzamenti e riporti. La relazione dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 14 - Note generali sui contenuti della relazione geologica e geotecnica.

In particolare, la relazione geologica dovrà individuare, descrivere e cartografare nel dettaglio i rischi geologici gravanti sulle intere particelle interessate dall'intervento. Tale relazione dovrà inoltre perimetrare le aree a diverso pericolo ed indicare le soluzioni progettuali da adottare per eliminare o ridurre, in base all'opera prevista ed all'utilizzo dell'area, i rischi rilevati.

Le indicazioni contenute nella suddetta relazione dovranno essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione. Lo stesso redattore della relazione geologica dovrà dichiarare, per quanto di competenza, la completa compatibilità degli interventi in progetto in relazione ai rischi geologici rilevati ed all'equilibrio idrogeologico e geostatico dell'area.

Fatto salvo quanto prescritto nelle norme particolari di salvaguardia (art. 15), indagini di carattere speciale dovranno essere eseguite nelle aree dove per motivate ragioni geologiche (*aree carsiche*) o relative al precedente uso del territorio possano essere presenti cavità sotterranee, possano manifestarsi fenomeni di subsidenza (fondo doline) ed altri fenomeni che condizionino il comportamento statico dei manufatti (Par. C.3 del D.M. 11.03.1988).

----- OMISSIS -----



COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Prot. Gen.
Prot. Corr.



Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

Prot. gen. 2019/0103821
Prot. corr. SU-2019 6/ 137/3
Sezionale 2019/0014008
data 15/05/2019

OGGETTO: Anistia

In riscontro alla domanda presentata in data 15.04.2019
dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
con sede a Udine, via Gorgi, 18
visto l'articolo 30 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e l'articolo 34 della L.R. 19/09 e s.m.i.

SI CERTIFICA

che, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres., e successive modifiche, e sulla base della planimetria presentata che si trattiene in atti

le pp.cc.nn. 629/4 – 629/5 – 629/6 – 629/7 del C.C. di Trebiciano ricadono nella aree della grande trasformazione.

Nella aree della grande trasformazione si applicano le prescrizioni di cui al Titolo VII Capo I, art. 107, del Titolo III Capo V e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1), nonché le prescrizioni della scheda di progetto per le aree della grande trasformazione dell'ambito 3 – Ex Caserma di Banne (elaborato PO3).

Vista la cartografia depositata presso questo Ufficio riportante dal mese di ottobre 1993 gli incendi segnalati con i Fogli Notizie Incendi Boschivi compilati dalle stazioni forestali, si attesta che parte della p.c.n. 629/7 risulta percorsa da incendi (09.09.2001). Le pp.cc.nn. 629/4 – 629/5 – 629/6 non risultano percorse da incendi.

Si informa inoltre che con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres dd. 24.04.2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, efficace dal giorno 10 maggio 2018.

Rimane impregiudicata la valutazione dell'effettiva potenzialità edificatoria.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

ALLEGATO: Estratto Norme Tecniche di Attuazione

IL RESPONSABILE D.L.P.O.
dott. Roberto Prodan





COMUNE DI TRIESTE

Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità
Prot. gen. 2019/0103821
Prot. corr. SU-2019 6/ 137/3
Sezionale 2019/0014008
data 15/05/2019

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità - Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Allegato al certificato prot. corr. n.

Estratto elaborato PO1 (Norme Tecniche di Attuazione)

Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres. e successive modifiche

----- OMISSIS -----

Art. 107 - Aree della grande trasformazione

Comprendono le aree per le quali viene previsto un radicale mutamento attraverso l'introduzione di un complesso di nuove funzioni tali da poter ingenerare nuove sinergie e la trasformazione di parti significative di città, nonché rispondere alle esigenze di servizi e attrezzature a scala urbana o di quartiere.

Sono individuate le seguenti Aree della grande trasformazione:

- Campo marzio;
- Ambito di via Rossetti, via Cumano che comprende:
 - Ex Fiera;
 - Ex Caserma di via Rossetti;
 - Ex caserma Beleno;
 - Ex caserma Duca delle Puglie;
 - Ex caserma Montebello;
 - Ex Caserma di Banne.

In tali aree è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti, servizi e infrastrutture, secondo le destinazioni d'uso, i parametri e le prescrizioni fissati nelle schede di specificazione delle contenute nell'elaborato "Schede progetto".

----- OMISSIS -----



COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia e Ambiente
Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Prot. Gen.

Prot. Corr.



Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

Prot. gen. 2019/0103777
Prot. corr. SU-2019 6/ 137/2
Sezionale 2019/0014003
data 15/05/2019

OGGETTO: ~~.....~~ in attuazione urbanistica

In riscontro alla domanda presentata in data 15.04.2019
dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
con sede a Udine, via Gorgi, 18
visto l'articolo 30 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e l'articolo 34 della L.R. 19/09 e s.m.i.

SI CERTIFICA

che, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres., e successive modifiche, e sulla base della planimetria presentata che si trattiene in atti

la p.c.n. 9 del C.C. di Guardiella ricade nella zona E2 – Agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi.

Nella zona E2 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, Capo V, dell'art. 45 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte della p.c.n. 9 del C.C. di Guardiella ricade inoltre nelle aree inedificabili – art. 119 delle Norme tecniche di Attuazione - PO1.

In relazione allo studio geologico, facente parte del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, parte della p.c.n. 9 ricade nella classe geologica ZG1, per la quale vigono le disposizioni di cui agli artt. 8 e 10.1 delle norme geologico – tecniche (elaborato GR).

Vista la cartografia depositata presso questo Ufficio riportante dal mese di ottobre 1993 gli incendi segnalati con i Fogli Notizie Incendi Boschivi compilati dalle stazioni forestali, si attesta che la p.c.n. non risulta percorsa da incendi.

Si informa inoltre che con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres dd. 24.04.2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, efficace dal giorno 10 maggio 2018.

Rimane impregiudicata la valutazione dell'effettiva potenzialità edificatoria.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

ALLEGATO: Estratto Norme Tecniche di Attuazione

IL RESPONSABILE DI P.O.
dott. Roberto Prodan





COMUNE DI TRIESTE

Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità
Prot. gen. 2019/0103777
Prot. corr. SU-2019 6/ 137/2
Sezionale 2019/0014003
data 15/05/2019

Dipartimento Territorio, Economia e Ambiente - Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Allegato al certificato prot. corr. n.

Estratto elaborato PO1 (Norme Tecniche di Attuazione)

Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres. e successive modifiche

----- OMISSIS -----

Art. 45 - Zone E2 - Agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi

Sono le zone storicamente coperte da vegetazione arborea consolidata nelle quali il bosco assume particolari funzioni ambientali e di difesa idrogeologica del territorio.

Destinazioni d'uso

- agricola.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Gli interventi si attuano con strumento diretto.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di rilevanza edilizia e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione delle strutture edilizie esistenti alla data di adozione del presente piano;
- realizzazione di un ricovero temporaneo per animali, con superficie massima di 16 mq, con altezza massima di 2,50 m e chiuso al massimo su tre lati, per ogni lotto d'intervento con superficie minima pari a 5.000 mq, raggiungibile anche sommando le aree di più proprietari o aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; i ricoveri potranno essere ancorati al suolo tramite apposite staffe fissate a delle fondazioni di ridotte dimensioni, poste sempre al di sotto del livello del piano di campagna (massimo 4 punti per ricovero, nel numero massimo di due posizioni per lotto d'intervento);
- recinzioni con filo pastore;
- ripristino dei muri di recinzione esistenti in pietra calcarea o in arenaria, con eventuale innalzamento degli stessi fino ad una altezza massima di 1,20 m. Non è ammessa la costruzione di nuovi muri di recinzione.

----- OMISSIS -----

Art. 119 - Compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche, idrauliche e sismiche del territorio

Lo studio geologico costituisce parte integrante del Piano (Allegato 1) ed ha carattere cogente in quanto determina le condizioni necessarie ad assicurare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con la situazione geologica, idraulica e sismica del territorio. Qualsiasi intervento deve essere attuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme geologico - tecniche relative alle Classi di appartenenza, come individuate nella Carta della zonizzazione geologico tecnica (elaborati "GZ").

La realizzazione di eventuali vani sotterranei, a qualsiasi uso adibiti, nelle aree allagabili per fenomeni di ingressione marina, dovrà essere preceduta da una attenta valutazione degli allagamenti attesi nell'area di intervento. Gli accessi e tutte le aperture comunicanti - anche indirettamente - con l'esterno dei vani suddetti, dovranno essere realizzate a quote di sicurezza, che prevedano il mantenimento di un franco di almeno 50 centimetri rispetto al più gravoso degli eventi ipotizzati, aventi un tempo di ritorno non inferiore di 300 anni, che viene quantificato in metri 2,00 sul livello medio del mare.

Per le aree PAIR, come individuate nell'elaborato A5 - Vincoli, gli interventi devono essere coerenti con le previsioni contenute nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini Regionali (PAIR), approvato con D.P.Reg. 28 di data 01/02/2017, e pubblicato sul supplemento ordinario n.7 allegato al BUR n. 6 del 08/02/2017.

Gli interventi devono, inoltre, essere coerenti con le previsioni dello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Trieste, approvato dalla Commissione tecnica della Protezione Civile nazionale con il Verbale di data 19/10/2017, come da certificato di conformità di data 06/11/2017, redatto ai sensi dell'art.6, comma 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013.

----- OMISSIS -----

Estratto elaborato GR (Norme geologico-tecniche)

Allegato 1 - Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con Del. Cons. 48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres.

----- OMISSIS -----

Art. 8

Nella *Carta di zonizzazione geologico - tecnica* viene operata una suddivisione in zone omogenee secondo l'assunzione di criteri per quanto possibile oggettivi.

Le prime tre classi, a penali decrescente (ZG1 - ZG2 - ZG3), comprendono situazioni geologiche in senso lato che si fondano su un criterio di pericolosità sviluppato nell'ambito delle conoscenze regionali, concretizzatosi con la produzione della CGT, quale evoluzione

cartografica dei primi lavori di cartografia geologica e di zonizzazione geologico - tecnica in prospettiva sismica realizzati in occasione della fase di ricostruzione in seguito al terremoto friulano del 1976.

Le altre classi (ZG4 - ZG5 - ZG6 e ZG7), hanno quale unica discriminante il criterio geolitologico.

La ZG1 racchiude aree che risultano a tutti gli effetti inedificabili, dalla ZG2 alla ZG7 l'edificabilità è ammessa nei termini previsti dalle norme tecniche attuative.

Art 10.1 - Classe ZG1

In questa classe rientrano generalmente le aree caratterizzate dalle seguenti problematiche geologiche:

- scarpate o pareti da ripide ad aggettanti potenzialmente soggette ad instabilità locale o diffusa, compresa una fascia a monte dell'orlo superiore;
- aree sottostanti scarpate o pareti da ripide ad aggettanti, caratterizzate da un'elevata probabilità di coinvolgimento in caso di frane o singoli massi provenienti dai versanti sovrastanti;
- aree morfologicamente interpretabili come frane o paleo-frane la cui condizione (attiva/quiescente/stabilizzata) è valutabile solo attraverso uno studio ed indagini specifiche da eseguire in sito;
- aree caratterizzate dalla presenza di detrito di falda prevalentemente incoerente o pseudo incoerente;
- alvei dei principali corsi d'acqua;
- principali linee d'impluvio;
- sponde dei corsi d'acqua e degli impluvi principali; sono inoltre comprese le scarpate o i versanti laterali qualora ricollegabili alla dinamica morfologica del corso d'acqua e/o caratterizzate da morfologie ricollegabili ad instabilità rilevate o potenziali;
- discariche di rifiuti solidi urbani;
- il fondo ed i fianchi delle doline carsiche perimetrate o rappresentate con un simbolo nella Carta della Zonizzazione Geologico – Tecnica. I fianchi delle doline non perimetrate sono definiti secondo la seguente procedura: perimetrazione morfologica del fondo della dolina da parte di tecnico laureato abilitato; costruzione di un adeguato numero di semirette, ortogonali alle tangenti al perimetro del fondo dolina ed inclinate di 20° rispetto l'orizzontale; definizione del perimetro ZG1 in corrispondenza dell'intersezione tra le semirette inclinate e la superficie topografica.

Le aree rientranti nella classe ZG1 sono inedificabili.

Nel rispetto delle norme tecniche attuative del P.R.G.C. sono consentiti i seguenti interventi ed attività:

- opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, anche attraverso la manutenzione e la ricostruzione delle opere di sostegno a pastino, opere di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e geologica;
- realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopeditoni, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; adeguamenti alle strutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti edifici ed infrastrutture purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- interventi di adeguamento senza ampliamento degli edifici esistenti per necessità igienico sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (es. rampe di modeste dimensioni, muretti, recinzioni, opere d'ingegneria naturalistica ed opere a verde in generale);
- posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi consentiti nelle ZG1;
- adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti e non siano diversamente localizzabili;
- adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- prelievo di materiale litoido o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile con le condizioni di pericolo presenti e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico per un limite massimo di un anno.

In considerazione delle diverse criticità geologiche presenti all'interno delle ZG1, dell'impossibilità di eseguire a livello di P.R.G.C. studi specifici puntuali sul preciso livello di pericolo e rischio in funzione di singoli edifici, strutture o parti di territorio, in sede di rilascio degli atti abilitativi dovranno essere acquisite, quale documentazione di progetto, le seguenti relazioni:

• relazione geologica per ogni attività edilizia e di gestione del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non interessino parti strutturali degli edifici. La relazione dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 14 - Note generali sui contenuti della relazione geologica e geotecnica;

• relazione geotecnica per nuove edificazioni, ampliamenti, incrementi di carico fondazionale anche in relazione ad adeguamento sismico, consolidamenti, sbancamenti, terrazzamenti e riporti. La relazione dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 14 - Note generali sui contenuti della relazione geologica e geotecnica.

In particolare, la relazione geologica dovrà individuare, descrivere e cartografare nel dettaglio i rischi geologici gravanti sulle intere particelle interessate dall'intervento. Tale relazione dovrà inoltre perimetrare le aree a diverso pericolo ed indicare le soluzioni progettuali da adottare per eliminare o ridurre, in base all'opera prevista ed all'utilizzo dell'area, i rischi rilevati.

Le indicazioni contenute nella suddetta relazione dovranno essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione. Lo stesso redattore della relazione geologica dovrà dichiarare, per quanto di competenza, la completa compatibilità degli interventi in progetto in relazione ai rischi geologici rilevati ed all'equilibrio idrogeologico e geostatico dell'area.

Fatto salvo quanto prescritto nelle norme particolari di salvaguardia (art. 15), indagini di carattere speciale dovranno essere eseguite nelle aree dove per motivate ragioni geologiche (*aree carsiche*) o relative al precedente uso del territorio possano essere presenti cavità sotterranee, possano manifestarsi fenomeni di subsidenza (fondo doline) ed altri fenomeni che condizionino il comportamento statico dei manufatti (Par. C.3 del D.M. 11.03.1988).

----- OMISSIS -----



COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia e Ambiente
Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Prot. Gen.
Prot. Corr.

 **Comune di Trieste**
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità
Prot. gen. 2019/0103824
Prot. corr. SU-2019 6/ 137/4
Sezionale 2019/0014009
data 15/05/2019

OGGETTO: pianistica

In riscontro alla domanda presentata in data 15.04.2019
dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
con sede a Udine, via Gorgi, 18
visto l'articolo 30 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e l'articolo 34 della L.R. 19/09 e s.m.i.

SI CERTIFICA

che, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres., e successive modifiche, e sulla base della planimetria presentata che si trattiene in atti

le pp.cc.nn. 1016 – 1017 – 1018 – 1019 – 1020 – 1021 – 1023 – 1025 – 980 – 1022 – 1014 – 1015 – 1013 – 1027/5 – 1028, parte delle pp.cc.nn. 1024/3 – 1024/13 – 1026 del C.C. di Cologna ricadono nella zona F2 – di tutela ambientale di ambiti boschivi inclusa nei siti riproduttivi e corridoi ecologici areali.

Nella zona F2 all'interno dei siti riproduttivi e corridoi ecologici areali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, Capo V, degli artt. 52 – 53 e 56 del Capo IV e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Le pp.cc.nn. 1012/1 – 1012/2 del C.C. di Cologna ricadono nella zona E2 – Agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi.

Nella zona E2 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, Capo V, dell'art. 45 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

La p.c.n. 1024/6, parte della p.c.n. 1024/3 del C.C. di Cologna ricade nella zona S6.TV – Servizi tecnologici per la radiodiffusione televisiva.

Nella zona S6.TV si applicano le prescrizioni di cui al Titolo V Capo I, dell'art. 92 del Capo III e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte della p.c.n. 1024/13 del C.C. di Cologna ricade nella zona S6.R – Servizi tecnologici per la radiodiffusione televisiva.

Nella zona S6.R si applicano le prescrizioni di cui al Titolo V Capo I, dell'art. 93 del Capo III e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte delle pp.cc.nn. 1024/3 – 1024/13 – 1027/5 – 1028 del C.C. di Cologna è inoltre inclusa nelle aree di salvaguardia degli impianti per la radiodiffusione e radiodiffusione televisiva.

Nelle aree di salvaguardia delle zone omogenee TV, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo V Capo I, dell'art. 92 del Capo III e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte della p.c.n. 1026 del C.C. di Cologna ricade nella zona Z1 – Aree riservate alla viabilità.

Nelle aree riservate alla viabilità Z1 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo VI Capo I, degli artt. 96 – 97 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte della p.c.n. 1027/5 del C.C. di Cologna è inoltre inclusa nella fascia di rispetto stradale.

Nella fascia di rispetto stradale si applicano le prescrizioni di cui al Titolo VI Capo I, del art. 98 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte della p.c.n. 1024/13 è interessata da uno stagno per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 52 e 58 delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

La p.c.n. 1020, parte delle pp.cc.nn. 1019 – 1021 – 980 – 1022 – 1013 del C.C. di Cologna ricade nelle aree inedificabili – art. 119 delle Norme tecniche di Attuazione - PO1.

In relazione allo studio geologico, facente parte del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, la p.c.n. 1020, parte delle pp.cc.nn. 1019 – 1021 – 980 – 1022 – 1013 ricade nella classe geologica ZG1, per la quale vigono le disposizioni di cui agli artt. 8 e 10.1 delle norme geologico – tecniche (elaborato GR).

Vista la cartografia depositata presso questo Ufficio riportante dal mese di ottobre 1993 gli incendi segnalati con i Fogli Notizie Incendi Boschivi compilati dalle stazioni forestali, si attesta che le pp.cc.nn. non risultano percorse da incendi.

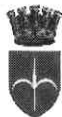
Si informa inoltre che con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres dd. 24.04.2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, efficace dal giorno 10 maggio 2018.

Rimane impregiudicata la valutazione dell'effettiva potenzialità edificatoria.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

ALLEGATO: Estratto Norme Tecniche di Attuazione





COMUNE DI TRIESTE

Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

Prot. gen. 2019/0103824
Prot. corr. SU-2019 6/ 137/4
Sezionale 2019/0014009
data 15/05/2019

Dipartimento Territorio, Economia e Ambiente - Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Allegato al certificato prot. corr. n.

Estratto elaborato PO1 (Norme Tecniche di Attuazione)

Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres. e successive modifiche

----- OMISSIS -----

Art. 45 - Zone E2 - Agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi

Sono le zone storicamente coperte da vegetazione arborea consolidata nelle quali il bosco assume particolari funzioni ambientali e di difesa idrogeologica del territorio.

Destinazioni d'uso

- agricola.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Gli interventi si attuano con strumento diretto.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di rilevanza edilizia e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione delle strutture edilizie esistenti alla data di adozione del presente piano;
- realizzazione di un ricovero temporaneo per animali, con superficie massima di 16 mq, con altezza massima di 2,50 m e chiuso al massimo su tre lati, per ogni lotto d'intervento con superficie minima pari a 5.000 mq, raggiungibile anche sommando le aree di più proprietari o aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; i ricoveri potranno essere ancorati al suolo tramite apposite staffe fissate a delle fondazioni di ridotte dimensioni, poste sempre al di sotto del livello del piano di campagna (massimo 4 punti per ricovero, nel numero massimo di due posizioni per lotto d'intervento);
- recinzioni con filo pastore;
- ripristino dei muri di recinzione esistenti in pietra calcarea o in arenaria, con eventuale innalzamento degli stessi fino ad una altezza massima di 1,20 m. Non è ammessa la costruzione di nuovi muri di recinzione.

----- OMISSIS -----

Art. 52 - Disposizioni generali per i Presidi ambientali ed i corridoi ecologici

Sono vietati:

- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- gli interventi di tombinamento o impermeabilizzazione dei corsi d'acqua;
- la chiusura, interruzione e impermeabilizzazione dei percorsi e sentieri;
- la realizzazione di nuove infrastrutture viarie. Eventuali infrastrutture previste da piani o progetti sovraordinati devono essere dotate di corridoi faunistici.

Art. 53 - Zone F2 - Di tutela ambientale di ambiti boschivi

Sono costituite dalle parti boscate aventi connotati ambientali e paesaggistici tali da richiedere una particolare tutela, quali: le zone F del PURG denominate "Fascia carsica di confine", "Contrafforte di Barcola Bovedo", "Monti della Vena, Spaccato e Calvo", le aree boscate con siti riproduttivi degli allegati B e D del D.P.R. 357/1997 (in attuazione della Direttiva 92/43/CEE), e le aree boscate di elevato valore.

Destinazioni d'uso

- agricola - forestale.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Gli interventi si attuano con strumento diretto.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- attività selvicolturale e connessa alla fruizione naturalistica e ricreativa dell'area, lo sfalcio nelle radure esistenti, gli interventi di gestione silvo - colturale del patrimonio arboreo secondo i criteri indicati dalle vigenti norme regionali;
- interventi di rilevanza edilizia e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti alla data di adozione del presente Piano;
- è sempre ammessa la realizzazione di passaggi per la fauna e la formazione di piccoli avvallamenti di raccolta dell'acqua con funzione di microhabitat umidi, con almeno un bordo con pendenza minore del 5%, superficie minima di 10 mq, profondità minima al centro di 1,00 m.

Prescrizioni particolari

È ammesso il recupero dei muri a secco in pietra carsica o arenaria. Non è ammessa la costruzione di nuove recinzioni ad esclusione di quelle con filo pastore da posare in modo da non precludere il passaggio lungo i sentieri esistenti.

----- OMISSIS -----

Art. 56 - Siti Riproduttivi e corridoi ecologici

Svolgono una funzione di presidio ambientale e possono essere contemporaneamente parte di altri sistemi.

I *Siti riproduttivi e corridoi ecologici puntuali*, contrassegnati dal simbolo "«", hanno lo scopo di preservare i siti riproduttivi degli allegati B e D del D.P.R. 357/1997.

Gli interventi devono assicurare il loro mantenimento.

È possibile sostituire o spostare l'habitat presente (stagni, vasche d'acqua, zone umide) con opere idonee al trasferimento della fauna esistente, in ottemperanza all'articolo 8 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

È sempre ammessa la realizzazione di passaggi per la fauna e la formazione di piccoli avvallamenti di raccolta dell'acqua con funzione di microhabitat umidi, con almeno un bordo con pendenza minore del 5%, superficie minima di 10 mq e profondità minima al centro di 1,00 m.

I *Siti riproduttivi e corridoi ecologici areali*, contrassegnati dal simbolo "***", individuano le zone destinate a formare corridoi eco-biologici o interessate dalla presenza di siti protetti degli allegati B e D del D.P.R. 357/1997, per le quali valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) allo scopo di preservare e potenziare i siti degli allegati B e D, non va alterato lo stato dei luoghi da un punto di vista della composizione e della morfologia dei suoli, fatto salvo lo svolgimento della normale pratica silvo-forestale e agricola in essere;
- 2) le nuove recinzioni, dove ammesse dalle norme di zona, non devono interrompere la continuità dei corridoi eco-biologici. Tali recinzioni devono essere realizzate in muri di pietra a secco, o in rete accostata a siepi miste di almeno 4 specie vegetali, o con filo pastore.

----- OMISSIS -----

Art. 58 - Laghetti, stagni, risorgive, sorgenti, pozzi

Sono individuati nelle tavole di zonizzazione (elaborati PO2) con apposito simbolo e sono costituiti da manufatti quali vasche, cisterne in pietra, vasche naturali di dissoluzione delle acque meteoriche.

Nel loro insieme contribuiscono a costituire la rete idrografica di raccolta delle acque, con funzioni di microhabitat per anfibi ed altri animali.

Vanno preservati e mantenuti adottando interventi ispirati al più rigoroso rispetto del paesaggio, non privilegiando unicamente criteri di funzionalità e utilizzando materiali e tecniche costruttive tipiche dell'ambiente locale.

Sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze antropiche che ne riducano la funzionalità, la fruibilità e l'accessibilità.

Vanno previste, attorno alle suddette aree, fasce di rispetto di minimo 10,00 m che devono essere mantenute inedificate e permeabili.

----- OMISSIS -----

Art. 92 - Zone S6.TV - Servizi tecnologici per la radiodiffusione televisiva

Sono le zone destinate esclusivamente all'insediamento di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

L'edificazione in tali zone è riservata alla Pubblica Amministrazione, agli Enti istituzionalmente competenti e/o ai soggetti in possesso di idonea autorizzazione ministeriale e/o ai soggetti che, operando nel settore delle comunicazioni elettroniche, sono autorizzati a realizzare e gestire le infrastrutture.

In conformità alle norme vigenti, l'installazione o la modifica di emittenti di radiodiffusione televisiva necessita di autorizzazione unica rilasciata ai sensi della L.R. 3/2011 e s.m.i., previo accertamento da parte dell'ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/03, anche nel caso di insediamento su traliccio già dotato di concessione edilizia da parte del Comune.

Il citato accertamento tecnico da parte dell'ARPA avviene in via preventiva sulla base delle caratteristiche radioelettriche e del progetto della singola emittente.

È prevista l'installazione di impianti per la radiodiffusione televisiva su tralicci metallici aventi un'altezza massima corrispondente alla media delle altezze dei due impianti di radiodiffusione televisiva esistenti in sito alla data di approvazione della variante parziale di adeguamento al PRRT.

Sono ammesse altezze più elevate se giustificate da ragioni tecniche di irradiazione dei segnali e/o dalla necessità di contenere i contributi elettromagnetici

È ammessa la realizzazione delle attrezzature di servizio all'attività costituite da depositi, locali per attrezzature impiantistiche, con un rapporto di copertura strettamente necessario al funzionamento delle installazioni per radiodiffusione televisiva.

Non sono ammessi locali per la residenza, né per la permanenza continuativa di persone.

È ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria quali piste di accesso, parcheggi, reti infrastrutturali, impianti tecnologici ecc.

I tralicci con i relativi locali di servizio devono essere opportunamente recintati per interdire l'accesso a persone non autorizzate.

I singoli impianti devono essere progettati conformemente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/03, tenendo conto dei contributi generati da tutti gli impianti presenti nell'area.

I progetti per la realizzazione delle postazioni di trasmissione radiotelevisiva devono rispettare i seguenti criteri di minimizzazione dell'impatto ambientale:

Criteri di minimizzazione

- a) per minimizzare l'impatto paesaggistico gli impianti devono essere accorpati sul numero massimo di tralicci fissati per la zona (previa verifica della distanza per evitare interferenze radioelettriche);
- b) per la realizzazione dei sostegni e delle antenne andranno utilizzati materiali che consentano una naturale ossidazione autoprotettiva o tinteggiati con colori neutri;
- c) le antenne devono essere collocate in aderenza al sostegno mediante adeguati sistemi di ancoraggio, evitando piattaforme o sbracci;
- d) i ricoveri per l'alloggiamento delle apparecchiature devono avere la copertura piana con sovrastante strato di terreno vegetale o in ghiaio lavato e dove possibile essere totalmente o parzialmente interrati; le parti non interrate vanno realizzate con materiali naturali efficaci a mascherare e inserire nell'ambiente i fabbricati; deve essere evitato l'uso del calcestruzzo a vista;
- e) i cavi di collegamento alle reti tecnologiche devono essere possibilmente interrati;
- f) le recinzioni possono essere eseguite in calcestruzzo o muratura con rivestimento in pietra locale;
- g) deve essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche del luogo per mascherare i volumi realizzati;
- h) i muri di contenimento possono essere realizzati in calcestruzzo con rivestimento in pietra locale;
- i) la pavimentazione degli spazi destinati a parcheggio deve essere realizzata in fondo drenante
- j) la realizzazione delle piste di accesso deve essere eseguita in fondo naturale compattato (da evitare pavimentazioni in porfido, betonelle, asfalto, cemento);
- k) andranno inoltre posti in essere tutti gli accorgimenti atti a favorire il transito della fauna locale.

Prescrizioni particolari

Monte Belvedere

È ammessa l'installazione di un numero massimo di 3 tralicci, in aggiunta a quelli esistenti alla data di approvazione della variante parziale di adeguamento al PRRT.

Ogni singolo traliccio potrà essere dotato di fabbricati di servizio con altezza massima di 4,00 m.

La superficie coperta massima complessiva per i fabbricati di servizio è pari a 250 mq.

Le aree riservate alla sola costruzione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva vengono acquisite in proprietà tramite espropriazione dall'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quelle che risultano essere di proprietà o di pertinenza delle emittenti che già operano nel sito di Monte Belvedere.

Le caratteristiche dei nuovi impianti devono essere tali da assicurare la possibilità di un loro utilizzo anche da parte di tutti coloro che sono in possesso della concessione ministeriale per la radiodiffusione televisiva e sonora e ciò per assicurare in primo luogo l'insediamento delle emittenti che devono trasferirsi dall'abitato di Conconello.

I rapporti tra il Comune ed i privati proponenti e gestori sono regolati da apposito atto convenzionale, che determina i canoni per l'utilizzo dei beni comunali, le modalità di insediamento e realizzazione delle opere, gli oneri manutentori necessari per assicurare la piena funzionalità degli impianti.

La presente disposizione trova applicazione anche alle pratiche per l'installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva non ancora definite.

Sui tralicci di radiodiffusione televisiva già presenti su Monte Belvedere, è consentita anche l'installazione di impianti di radiodiffusione sonora per le emittenti in possesso degli appositi provvedimenti ministeriali, nonché delle autorizzazioni acquisite presso i competenti organi all'installazione ed esercizio di detti impianti.

Aree di salvaguardia

Entro le aree di salvaguardia delle zone omogenee TV, individuate negli elaborati PO2 - zonizzazione, non sono ammessi la costruzione o l'ampliamento di edifici di abitazione e di edifici destinati a luoghi di lavoro o a servizi pubblici in cui sia prevedibile la permanenza umana per più di quattro ore al giorno.

Art. 93 - Zone S6.R - Servizi tecnologici per la radiodiffusione

Sono le zone destinate esclusivamente all'insediamento di nuovi impianti per la radiodiffusione sonora.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

L'edificazione in tale zona viene subordinata alla formazione di un progetto unitario, esteso all'intera area, attraverso il quale si devono individuare tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare l'impatto ambientale determinato dalle opere.

In conformità alle norme vigenti, l'installazione o la modifica di emittenti di radiodiffusione televisiva necessita di autorizzazione unica rilasciata ai sensi della L.R. 3/2011 e s.m.i., previo accertamento da parte dell'ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003, anche nel caso di insediamento su traliccio già dotato di concessione edilizia da parte del Comune.

È prevista l'installazione di impianti per la radiodiffusione collocati su tralicci metallici, e la realizzazione dei relativi locali di servizio ospitanti le apparecchiature elettriche.

Sono ammesse attrezzature complementari all'attività costituite indicativamente da depositi, locali per attrezzature impiantistiche, nonché opere di urbanizzazione primaria, quali strada di accesso, parcheggi, reti infrastrutturali, cabina A.C.E.G.A., ecc..

I progetti per la realizzazione delle postazioni di trasmissione devono rispettare i seguenti criteri di minimizzazione dell'impatto ambientale:

Criteri di minimizzazione

- a) gli impianti dovranno essere accorpati su un numero limitato di tralicci, previa verifica delle interferenze radioelettriche;
- b) per la realizzazione dei sostegni e delle antenne andranno utilizzati materiali che consentano una naturale ossidazione autoprotettiva o intinggiati con colori neutri;
- c) le antenne devono essere collocate in aderenza al sostegno evitando piattaforme o sbracci;
- d) i ricoveri per l'alloggiamento delle apparecchiature devono avere la copertura piana con sovrastante strato di terreno vegetale o in ghiaio lavato e dove possibile essere totalmente o parzialmente interrati; le parti non interrate vanno realizzate con materiali naturali efficaci a mascherare e inserire nell'ambiente i fabbricati; deve essere evitato l'uso del calcestruzzo a vista;
- e) i cavi di collegamento alle reti tecnologiche devono essere possibilmente interrati;
- f) le recinzioni possono essere eseguite in cls o muratura con rivestimento in pietra locale;
- g) deve essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche del luogo per mascherare i volumi realizzati;
- h) i muri di contenimento possono essere realizzati in cls con rivestimento in pietra locale;
- i) la pavimentazione degli spazi destinati a parcheggio deve essere realizzata in fondo drenante
- j) la realizzazione delle piste di accesso deve essere eseguita in fondo naturale compattato (da evitare pavimentazioni in porfido, betonelle, asfalto, cemento);
- k) andranno inoltre posti in essere tutti gli accorgimenti atti a favorire il transito della fauna locale.

----- OMISSIS -----

Art. 96 - Zone Z1 - Aree riservate alla viabilità - opere ammesse

La destinazione a strada è consentita in ogni zona territoriale omogenea ad eccezione di quelle ricadenti nel Sistema ambientale e del paesaggio.

Comprende le aree destinate alla conservazione, ampliamento e realizzazione degli spazi per il traffico veicolare, ciclabile e pedonale, per i tram o similari.

Possono essere realizzati parcheggi interrati e/o a raso, di iniziativa pubblica o privata, sulla base di un progetto e di studi esaurienti che dimostrino la sostenibilità tecnica ed ambientale ed in particolare:

- a) la compatibilità del parcheggio con gli spazi riservati alla circolazione, anche in rapporto alle eventuali esigenze di potenziamento del sistema viario;
- b) la non interferenza del parcheggio con le reti dei servizi tecnologici (sottoservizi, reti impiantistiche, ecc.) esistenti o previsti, ovvero le eventuali misure atte a ripristinare la funzionalità del sistema con il quale interferisce o potrebbe interferire;
- c) la sostenibilità del progetto in relazione ai flussi di traffico (veicolare, TPL, ciclopeditone) sia in fase di cantiere che ad opera ultimata;
- d) la compatibilità paesaggistica della nuova struttura con il contesto edificato esistente;
- e) la compatibilità della nuova struttura con le condizioni geologico-tecniche del sottosuolo.

Sono ammesse opere ed impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni, sottopassaggi, impianti di distribuzione di carburante, colonnine per la distribuzione di energia elettrica, chioschi e manufatti a carattere precario e, su suolo pubblico, mercati ed altre occupazioni conformi ai regolamenti comunali.

È ammesso, previo parere della Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana, l'inserimento di "dehors" nei casi e con le modalità previste da apposito regolamento.

Per semplicità di rappresentazione, le zone Z1 non sono indicate né con sigla né con retino nella cartografia di zonizzazione.

Art. 97 - Zone Z1 - Aree riservate alla viabilità - tracciati

Il tracciato viario di progetto, riportato negli elaborati PO7 - sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto, ha valore vincolante ai fini dell'individuazione delle aree private soggette ad esproprio.

La progettazione esecutiva potrà introdurre limitate modifiche al tracciato ed alla larghezza delle sedi viarie senza che ciò comporti variante urbanistica.

In caso di nuova edificazione, anche parziale, di edifici è possibile addivenire ad accordi con i soggetti attuatori per le modifiche al tracciato di strade esistenti confinanti con i lotti di pertinenza, finalizzate ad ottenere adeguamenti strutturali della piattaforma stradale con conseguente miglioramento delle condizioni generali di sicurezza stradale. Nel caso le modifiche del tracciato interessino tratti di viabilità di primo livello o di penetrazione urbana, come individuate dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), queste dovranno venire condivise anche con la struttura regionale competente.

Nell'ambito dei piani attuativi possono essere previste opere di viabilità destinate al traffico veicolare, pedonale e ciclabile, anche se non indicate nelle tavole del Piano.

La piattaforma stradale (carreggiata e banchine), con l'esclusione di eventuali marciapiedi (che, se previsti, dovranno avere dimensione minima di 1,50 m cadauno), non potrà avere sezione inferiore a 6,50 m se a doppio senso di marcia e a 5,50 m se a senso unico.

Per le aree e per gli elementi (viali alberati) costituenti il corridoi ecologici, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento o alla riqualificazione dell'immagine storicamente consolidata dello spazio pubblico, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per il verde pubblico.

Su tutte le aree del territorio comunale interessate da progetti di opere pubbliche attinenti le strade agro-silvo-forestali, le piste forestali, i sentieri e gli itinerari ciclopeditoni, è ammessa la realizzazione degli interventi volti alla conservazione o rettifica degli spazi riservati alla circolazione dei mezzi consentiti per esigenze di pubblica utilità.

----- OMISSIS -----

Art. 98 - Fasce di rispetto stradale

All'esterno del centro abitato, così come perimetrato negli elaborati PO7 - sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto, sono prescritte fasce di rispetto a protezione del nastro stradale la cui ampiezza varia, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML), in relazione alla classificazione della rete viaria definita dal PRITMML (viabilità extraurbana di primo livello e penetrazioni urbane). Sulla restante viabilità extraurbana e locale interzonale, come classificata dal vigente PGTU, sono prescritte fasce di rispetto a protezione del nastro stradale la cui ampiezza varia secondo quanto previsto dal D.Intern. 1404/1968.

L'indicazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto della rete stradale è rappresentata negli elaborati PO7 - sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto e PO2 - zonizzazione. L'ampiezza delle fasce di rispetto della rete stradale è:

Fuori dai centri abitati (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 delle NTA del PRITMML)

- viabilità extraurbana di primo livello 20 m¹
- penetrazioni urbane 30 m

Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili (ai sensi dell'articolo 6, comma 3 delle NTA del PRITMML)

- viabilità extraurbana di primo livello 20 m
- penetrazioni urbane 20 m

Fuori dai centri abitati (ai sensi dell'articolo 4 del D.Intern. 1404/1968)

- strade di tipo D 20 m

¹ riduzione in quanto territorio classificato montano ai sensi della L.R. 33/2002

Le distanze previste dal comma precedente possono essere ridotte, su richiesta degli interessati, per determinati tratti dove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento autorizzativo dell'ente proprietario o gestore della strada.

Per necessità di adeguamento igienico - sanitario e funzionale, previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite massimo ammesso dalle norme della zona di appartenenza, fino a un complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

Nelle zone di rispetto stradale sono ammesse opere funzionali al mantenimento in esercizio delle strade ed impianti di distribuzione di carburante con le relative opere accessorie.

Alle superfici comprese entro le fasce di rispetto stradale si applica l'indice di edificabilità previsto della specifica zona omogenea.

Entro le fasce di rispetto vigono le prescrizioni delle leggi di settore, i parametri edilizi ed urbanistici della zona omogenea di appartenenza e, là dove presenti, le prescrizioni dell'allegato *Studio geologico - Norme geologico - tecniche attuative*.

----- OMISSIS -----

Art. 119 - Compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche, idrauliche e sismiche del territorio

Lo studio geologico costituisce parte integrante del Piano (Allegato 1) ed ha carattere cogente in quanto determina le condizioni necessarie ad assicurare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con la situazione geologica, idraulica e sismica del territorio.

Qualsiasi intervento deve essere attuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme geologico - tecniche relative alle Classi di appartenenza, come individuate nella Carta della zonizzazione geologico tecnica (elaborati "GZ").

La realizzazione di eventuali vani sotterranei, a qualsiasi uso adibiti, nelle aree allagabili per fenomeni di ingressione marina, dovrà essere preceduta da una attenta valutazione degli allagamenti attesi nell'area di intervento. Gli accessi e tutte le aperture comunicanti - anche indirettamente - con l'esterno dei vani suddetti, dovranno essere realizzate a quote di sicurezza, che prevedano il mantenimento di un franco di almeno 50 centimetri rispetto al più gravoso degli eventi ipotizzati, aventi un tempo di ritorno non inferiore di 300 anni, che viene quantificato in metri 2,00 sul livello medio del mare.

Per le aree PAIR, come individuate nell'elaborato A5 - Vincoli, gli interventi devono essere coerenti con le previsioni contenute nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini Regionali (PAIR), approvato con D.P.Reg. 28 di data 01/02/2017, e pubblicato sul supplemento ordinario n.7 allegato al BUR n. 6 del 08/02/2017.

Gli interventi devono, inoltre, essere coerenti con le previsioni dello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Trieste, approvato dalla Commissione tecnica della Protezione Civile nazionale con il Verbale di data 19/10/2017, come da certificato di conformità di data 06/11/2017, redatto ai sensi dell'art.6, comma 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013.

----- OMISSIS -----

Estratto elaborato GR (Norme geologico-tecniche)

Allegato 1 - Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con Del. Cons. 48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres.

----- OMISSIS -----

Art. 8

Nella *Carta di zonizzazione geologico - tecnica* viene operata una suddivisione in zone omogenee secondo l'assunzione di criteri per quanto possibile oggettivi.

Le prime tre classi, a penosità decrescente (ZG1 - ZG2 - ZG3), comprendono situazioni geologiche in senso lato che si fondano su un criterio di pericolosità sviluppato nell'ambito delle conoscenze regionali, concretizzatosi con la produzione della CGT, quale evoluzione cartografica dei primi lavori di cartografia geologica e di zonizzazione geologico - tecnica in prospettiva sismica realizzati in occasione della fase di ricostruzione in seguito al terremoto friulano del 1976.

Le altre classi (ZG4 – ZG5 – ZG6 e ZG7), hanno quale unica discriminante il criterio geolitologico.

La ZG1 racchiude aree che risultano a tutti gli effetti inedificabili, dalla ZG2 alla ZG7 l'edificabilità è ammessa nei termini previsti dalle norme tecniche attuative.

----- OMISSIS -----

Art 10.1 - Classe ZG1

In questa classe rientrano generalmente le aree caratterizzate dalle seguenti problematiche geologiche:

- scarpate o pareti da ripide ad aggettanti potenzialmente soggette ad instabilità locale o diffusa, compresa una fascia a monte dell'orlo superiore;
- aree sottostanti scarpate o pareti da ripide ad aggettanti, caratterizzate da un'elevata probabilità di coinvolgimento in caso di frane o singoli massi provenienti dai versanti sovrastanti;
- aree morfologicamente interpretabili come frane o paleo-frane la cui condizione (attiva/quiescente/stabilizzata) è valutabile solo attraverso uno studio ed indagini specifiche da eseguire in sito;
- aree caratterizzate dalla presenza di detrito di falda prevalentemente incoerente o pseudo incoerente;
- alvei dei principali corsi d'acqua;
- principali linee d'impluvio;
- sponde dei corsi d'acqua e degli impluvi principali; sono inoltre comprese le scarpate o i versanti laterali qualora ricollegabili alla dinamica morfologica del corso d'acqua e/o caratterizzate da morfologie ricollegabili ad instabilità rilevate o potenziali;
- discariche di rifiuti solidi urbani;
- il fondo ed i fianchi delle doline carsiche perimetrate o rappresentate con un simbolo nella Carta della Zonizzazione Geologico – Tecnica. I fianchi delle doline non perimetrate sono definiti secondo la seguente procedura: perimetrazione morfologica del fondo della dolina da parte di tecnico laureato abilitato; costruzione di un adeguato numero di semirette, ortogonali alle tangenti al perimetro del fondo dolina ed inclinate di 20° rispetto l'orizzontale; definizione del perimetro ZG1 in corrispondenza dell'intersezione tra le semirette inclinate e la superficie topografica.

Le aree rientranti nella classe ZG1 sono inedificabili.

Nel rispetto delle norme tecniche attuative del P.R.G.C. sono consentiti i seguenti interventi ed attività:

- opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, anche attraverso la manutenzione e la ricostruzione delle opere di sostegno a pastino, opere di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e geologica;
- realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; adeguamenti alle strutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti edifici ed infrastrutture purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- interventi di adeguamento senza ampliamento degli edifici esistenti per necessità igienico sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (es. rampe di modeste dimensioni, muretti, recinzioni, opere d'ingegneria naturalistica ed opere a verde in generale);
- posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi consentiti nelle ZG1;
- adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti e non siano diversamente localizzabili;
- adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- prelievo di materiale litoide o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile con le condizioni di pericolo presenti e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico per un limite massimo di un anno.

In considerazione delle diverse criticità geologiche presenti all'interno delle ZG1, dell'impossibilità di eseguire a livello di P.R.G.C. studi specifici puntuali sul preciso livello di pericolo e rischio in funzione di singoli edifici, strutture o parti di territorio, in sede di rilascio degli atti abilitativi dovranno essere acquisite, quale documentazione di progetto, le seguenti relazioni:

• relazione geologica per ogni attività edilizia e di gestione del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non interessino parti strutturali degli edifici. La relazione dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 14 - Note generali sui contenuti della relazione geologica e geotecnica;

• relazione geotecnica per nuove edificazioni, ampliamenti, incrementi di carico fondazionale anche in relazione ad adeguamento sismico, consolidamenti, sbancamenti, terrazzamenti e riporti. La relazione dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 14 - Note generali sui contenuti della relazione geologica e geotecnica.

In particolare, la relazione geologica dovrà individuare, descrivere e cartografare nel dettaglio i rischi geologici gravanti sulle intere particelle interessate dall'intervento. Tale relazione dovrà inoltre perimetrare le aree a diverso pericolo ed indicare le soluzioni progettuali da adottare per eliminare o ridurre, in base all'opera prevista ed all'utilizzo dell'area, i rischi rilevati.

Le indicazioni contenute nella suddetta relazione dovranno essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione. Lo stesso redattore della relazione geologica dovrà dichiarare, per quanto di competenza, la completa compatibilità degli interventi in progetto in relazione ai rischi geologici rilevati ed all'equilibrio idrogeologico e geostatico dell'area.

Fatto salvo quanto prescritto nelle norme particolari di salvaguardia (art. 15), indagini di carattere speciale dovranno essere eseguite nelle aree dove per motivate ragioni geologiche (*aree carsiche*) o relative al precedente uso del territorio possano essere presenti cavità sotterranee, possano manifestarsi fenomeni di subsidenza (fondo doline) ed altri fenomeni che condizionino il comportamento statico dei manufatti (Par. C.3 del D.M. 11.03.1988).

----- OMISSIS -----